



Comune di Basiliano

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2016
N. 27 del Reg. Delibere

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2016.

L'anno **2016**, il giorno **09** del mese di **AGOSTO** alle ore **18:30** in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno comunicato ai consiglieri il 04/08/2016 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Del Negro Marco	Sindaco	Presente
Donato Marco	Consigliere	Presente
Venir Annalisa	Consigliere	Presente
Moretti Valentina	Consigliere	Presente
Baldini Claudio	Consigliere	Presente
Mattiussi Mara	Consigliere	Presente
Del Guerzo Luca	Consigliere	Presente
Olivo Sandra	Consigliere	Presente
Zanatta Daniele	Consigliere	Assente
Copetti Roberto	Consigliere	Presente
Venturini Adriano	Consigliere	Assente
Micelli Roberto	Consigliere	Assente
Monai Marco	Consigliere	Assente
Botter Roberto	Consigliere	Assente
Cozzi Giuseppe	Consigliere	Assente
Olivo Marco	Consigliere	Assente
Pertoldi Carlo	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario Comunale Donati dott.ssa Debora.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Del Negro dott. Marco** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Il Sindaco informa che è pervenuta al protocollo, a mezzo mail alle ore 17.54, la comunicazione da parte del capogruppo della non partecipazione, del gruppo di minoranza, alla seduta consiliare prevista in data odierna.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito con decorrenza 01.01.2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Dato atto quindi che per l'IMU la normativa di riferimento è costituita dal citato articolo 13 del D. L. n.201/2011, dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n.23/2011 per quanto non già disciplinato dal D.L. 201/2011 e non in contrasto con esso, nonché dalle disposizioni del D. Lgs. n.504/1992 espressamente richiamate;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visti i commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito nella L.214 del 22.12.2011, nei quali vengono stabilite le aliquote base dell'imposta nonché la misura delle detrazioni spettanti per l'abitazione principale, disponendo altresì la facoltà dei Comuni di modificare con apposite deliberazioni di Consiglio Comunale le aliquote e le detrazioni, entro i limiti fissati dalla normativa;

Considerato che sulla base delle modifiche apportate alla normativa, a decorrere dal 1° gennaio 2013 il gettito del tributo è suddiviso tra Stato e Comune sulla base della tipologia dei beni immobili, devolvendo all'erario il gettito dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale D e disponendo che l'imposta relativa a tutti i restanti beni spetti all'Ente;

Dato atto che per effetto del disposto dell'art.1 comma 707 e 708 della L.147 del 27.12.2013 e successive modifiche ed integrazioni l'imposta Municipale Propria – IMU a decorrere dall'anno di imposta 2014 non si applica per le seguenti unità immobiliari:

- a) all'abitazione principale e pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- e) ai fabbricati rurali strumentali (categoria catastale D10 e categorie C2, C6 e C7 con annotazione di ruralità);
- f) a un unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate (esercito, marina ed aeronautica), alle Forze di polizia ad

ordinamento militare (carabinieri e guardi di finanza), alle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di stato, polizia penitenziaria e forestale), al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Vista la deliberazione consiliare n.25 del 05/05/2015 mediante la quale, in recepimento di quanto dispone il comma 2 dell'art.13 del D.L. n.201 del 06/12/2011, si è provveduto a modificare il regolamento IMU, e che pertanto a decorrere dal 01/01/2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Visto l'art. 1, comma 10, lett. b), della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità) che modifica il comma 3, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e stabilisce che la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

Visto l'art. 1, comma 13, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 che dispone quanto segue: “A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*, si applica sulla base dei criteri individuati dalla *circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993*, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli (...) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del *decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99*, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione”;

Visto l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 che dispone quanto segue: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”.

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'IMU;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 il quale prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell'Area Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/00, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell'Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/00;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di prendere atto della conferma per l'anno 2016 delle aliquote dell'Imposta municipale propria – IMU – nelle misure stabilite con deliberazione consiliare n.27 del 05.06.2015, ovvero:
 - a) Aliquota di base: 0,76% (7,6 per mille);
 - b) Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% (4 per mille), applicabile alle categorie A1, A8 e A9;

2. Di prendere atto della conferma che, ai sensi di quanto dispone l'art.13, comma 10 del D.L. n.201/2011, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Successivamente, su proposta del Sindaco, il Consiglio Comunale, all'unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, delibera di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DELL' Area Finanziaria

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere **favorevole** sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Il Responsabile

Rag. Stefania Puppo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis e 183, comma 7, del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere **favorevole** e si attesta la copertura finanziaria.

**Il Responsabile
Contabile**

Rag. Stefania Puppo

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Del Negro dott. Marco

Il Segretario
Donati dott.ssa Debora

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 11/08/2016 viene pubblicata all'Albo pretorio on-line, ove vi rimarrà a tutto il 26/08/2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.21.

Comune di Basiliano, li 11/08/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
Patrizia Zanin

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 11/08/2016 al 26/08/2016 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Comune di Basiliano, li 27/08/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
Patrizia Zanin

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/08/2016.

Il Responsabile dell'esecutività
Donati dott.ssa Debora